



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

IL RETTORE

Decreto n. 2480

- VISTO l'art.111 del T.U. approvato con R.D. 31.08.1933, n.1592;
VISTO l'art.15 – comma 2 – della 18.03.1958, n.311;
VISTO il Regolamento per il conferimento dei titoli di Professore Emerito e di Professore Onorario adottato con D.R.n.2889 del 01.04.2010 e riformulato con D.R.n.1990 del 13.05.2013;
CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura relativa alle *lauree ad honorem* in analogia con quella per il conferimento dei titoli di *Professore Emerito e di Professore onorario*, con l'adozione di un regolamento complessivo sul riconoscimento di titoli onorifici da parte di questa Università;
VISTE le deliberazioni assunte dal Senato Accademico in data 08.04 e 19.05.2015 e dal Consiglio di Amministrazione di questa Università in data 29.04 e 12.06.2015 in ordine al testo del "Regolamento per il conferimento di titoli onorifici";

D E C R E T A

Per quanto in premessa è adottato il Regolamento per il conferimento dei titoli onorifici che, allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.
Bari, 09.07.2015

IL RETTORE
F.to Prof. Antonio Felice Uricchio

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI TITOLI ONORIFICI

Titolo I

Conferimento dei titoli di Professore emerito e di Professore onorario

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure finalizzate al conferimento del titolo di "professore emerito" e di "professore onorario" ai sensi della normativa vigente. Tali titoli sono conferiti in riconoscimento di alti meriti scientifici e di encomiabili attività didattiche ed accademiche svolte presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Art. 2

Requisiti per il conferimento

1. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (d'ora innanzi "Università") può proporre il conferimento:
 - a) del titolo di professore emerito ai professori ordinari che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, i quali abbiano prestato almeno venti anni di servizio in qualità di professori ordinari;
 - b) del titolo di professore onorario ai professori ordinari che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, i quali abbiano prestato almeno quindici anni di servizio in qualità di professori ordinari.
2. Ai fini del conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario, è necessario:
 - a) non aver riportato condanne penali o civili, passate in giudicato;
 - b) non avere subito alcun provvedimento disciplinare;
 - c) non essere incorso in violazione del Codice Etico;
3. Il titolo di professore emerito e di professore onorario è conferito valutando:
 - a) l'attività scientifica ed, in particolare,
 - a. la produzione scientifica complessiva;
 - b. la direzione di collane di particolare rilievo scientifico;
 - c. la direzione o l'appartenenza a comitati di redazione di riviste scientifiche di rilevante importanza nazionale o internazionale;
 - d. gli incarichi di responsabilità in organismi scientifici nazionali ed internazionali;
 - e. il coordinamento di progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale ed internazionale;
 - b) l'attività didattica ed il relativo parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo, nelle modalità previste ai fini della valutazione della didattica;
 - c) gli eventuali incarichi istituzionali ricoperti presso l'Università quali, ad esempio, Rettore, Prorettore, Preside o Direttore di Dipartimento;
 - d) l'attività di alta divulgazione e promozione culturale, anche in ambito internazionale, volta ad accertare l'acclarato prestigio del candidato in ambito nazionale e internazionale, acquisito in virtù della continuità e notorietà della propria attività scientifica e della conseguente positiva considerazione manifestata nei riguardi della stessa da parte della comunità accademica, nonché della qualità complessiva del proprio impegno culturale e civile .

Art. 3

Procedimento

1. La proposta è presentata all'ultimo Dipartimento di afferenza del candidato, da almeno tre professori ordinari appartenenti alla macroarea scientifica cui afferisce detto Dipartimento, di cui almeno uno del Dipartimento stesso. Ove tale ultimo Dipartimento sia stato disattivato, la proposta è presentata al Rettore il quale sottopone al Senato Accademico l'individuazione del Dipartimento titolato a pronunciarsi.
2. Il candidato al titolo fa pervenire al Dipartimento titolato a pronunciarsi, la documentazione necessaria ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 2.
3. Il Direttore del Dipartimento, prima di sottoporre al proprio Consiglio la proposta di conferimento del titolo, richiede preliminarmente un parere motivato al Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuole/Facoltà. Successivamente convoca una riunione del Consiglio di Dipartimento ristretta ai professori di ruolo ed ai ricercatori, inviando contestualmente la relativa documentazione nonché una dettagliata relazione sulle motivazioni

scientifiche e culturali, redatta dai docenti proponenti, che hanno indotto alla richiesta di conferimento del titolo (laudatio del candidato). La riunione risulta valida se vi partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto. La proposta di conferimento del titolo viene votata a scrutinio segreto e risulta approvata se riceve almeno i due terzi dei voti dei presenti.

4. Qualora la proposta di conferimento risulti approvata, la relativa delibera, viene sottoposta all'approvazione del Senato Accademico ed è successivamente trasmessa al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini della concessione del titolo.

Art. 4

Termini di presentazione

1. La proposta di conferimento del titolo di professore emerito o professore onorario può essere presentata entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio del docente proposto. In sede di prima applicazione per coloro i quali sia già decorso il termine dei tre anni la proposta può essere presentata entro il 30 giugno del 2016.
2. Per ogni Anno Accademico possono essere accolte proposte di conferimento di titoli di Professore emerito e Professore onorario complessivamente per un numero massimo pari al 20 per cento del valore della media dei professori ordinari collocati in quiescenza nel triennio precedente. Le proposte che superano tale limite possono trovare accoglimento nell'anno successivo a quello della loro proposizione.

Titolo II

Conferimento della Laurea e del Dottorato di Ricerca *Honoris causa*

Articolo 5

Laurea *Honoris Causa*

1. La laurea *honoris causa* può essere conferita a personalità di particolare rilievo scientifico, culturale e sociale, che si siano particolarmente distinte per attività di studio e di ricerca o di alto profilo sociale, di rilievo nazionale e internazionale, su materie coerenti con il curriculum didattico del corso di laurea per cui si richiede il conferimento del titolo.
2. La proposta è avanzata dal Consiglio di Dipartimento a cui afferisce il Corso di Laurea, acquisito il parere del relativo Consiglio di Corso di studio, Classe o Interclasse. La delibera del Consiglio di Dipartimento è assunta a maggioranza dei 2/3 dei docenti aventi diritto al voto. La proposta deve indicare esattamente la classe di laurea di afferenza e deve essere corredata da un *curriculum vitae* del candidato e da una dettagliata relazione sulle motivazioni della stessa (laudatio).
3. In riferimento al rilascio di titoli onorifici relativi ai corsi afferenti alla Scuola di Medicina, la proposta è avanzata dal Consiglio di uno dei Dipartimenti che costituiscono la Scuola, acquisiti i pareri del relativo Consiglio di Corso di studio, Classe o Interclasse nonché del Consiglio della Scuola. La delibera del Consiglio di Dipartimento è assunta a maggioranza dei 2/3 dei docenti aventi diritto al voto. La proposta deve indicare esattamente la classe di laurea di afferenza e deve essere corredata da un *curriculum vitae* del candidato e da una dettagliata relazione sulle motivazioni della stessa (laudatio).
4. La proposta è inviata al Rettore, il quale, la sottopone all'approvazione del Senato Accademico che delibera in base del numero massimo consentito dal contingente di professori e ricercatori in servizio presso l'Università, così come determinato nella nota ministeriale del 26 marzo 2012 (pari a una, due, tre, quattro, cinque, per gli atenei con un organico di professori e ricercatori di ruolo rispettivamente inferiore alle 500 unità, tra 500 e 1000, tra 1000 e 1500, tra 1500 e 2000 e superiore a 2000), tenuto conto delle necessità di mantenere un equilibrato rapporto tra le aree e tra i settori culturali.
5. Il conferimento della laurea *honoris causa* attribuisce i diritti riconosciuti dalle lauree ordinarie ai sensi della normativa vigente. Non possono essere inoltrate proposte di conferimento di laurea *honoris causa* a personalità già in possesso di laurea italiana dello stesso tipo.
6. Le proposte saranno inviate dal Rettore al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 6

Dottorato di Ricerca *honoris causa*

1. Il titolo di dottore di ricerca *honoris causa* può essere conferito a personalità che si siano particolarmente distinte per meriti scientifici, culturali e sociali, di rilievo nazionale e

internazionale, chiaramente riconosciuti a livello pubblico e che abbiamo contribuito in modo significativo al progresso scientifico delle discipline coerenti con il dottorato che viene conferito.

2. La proposta è avanzata dal Consiglio di Dipartimento individuato quale sede amministrativa del corso di dottorato, previo parere conforme del Collegio dei Docenti dello stesso dottorato. Le delibere sono assunte a maggioranza dei 2/3 dei docenti aventi diritto al voto.
3. La proposta è inviata al Senato Accademico, corredata da una dettagliata relazione sulle motivazioni per le quali è richiesto il conferimento del titolo (laudatio) e dal curriculum del candidato. Il Senato, a maggioranza assoluta dei componenti, conferisce il titolo di Dottore di Ricerca *honoris causa*. Il Senato Accademico può deliberare per ciascun anno accademico una sola proposta di conferimento del titolo di dottore di ricerca *honoris causa*, per ciascuna area scientifica.
4. Il conferimento del titolo di dottore di ricerca *honoris causa* attribuisce tutti i diritti del dottorato ordinario.

Art. 7

Limiti alla presentazione

1. La proposta di conferimento dei titoli di Professore Emerito o Professore Onorario, della Laurea o Dottorato *honoris causa* devono essere inoltrate entro il 31 gennaio o il 30 giugno di ogni anno.
2. Nella sessione di gennaio, il numero massimo di titoli attribuibili non può superare il 50% della quota annuale, ove prevista.

Titolo III

Riconoscimenti al personale tecnico – amministrativo e bibliotecario

Art. 8

Menzione d'onore

1. Al personale dirigente, tecnico – amministrativo dell'Università può essere attribuita la "Menzione d'Onore".
2. Il conferimento del titolo può essere attribuito a persone che si sono particolarmente distinte nella loro attività lavorativa e per l'abnegazione nel servizio all'Università.
3. Il conferimento del titolo è attribuito a coloro che:
 - a) Hanno svolto attività lavorativa continuativa per almeno 25 anni al servizio dell'Università, con contratto di lavoro subordinato;
 - b) Non sono incorsi in procedimenti disciplinari di alcun genere e/o in violazioni di norme del Codice di comportamento e/o del Codice etico dell'Università;
 - c) Hanno ottenuto con continuità una valutazione positiva sulle performance del personale dirigente.
4. La proposta è inoltrata al Rettore entro un anno dal collocamento a riposo del soggetto dal Direttore Generale, da un Dirigente, da un Direttore di Dipartimento di didattica e ricerca, dal Presidente di una Scuola, o dal responsabile della struttura presso cui ha prestato servizio il soggetto all'atto del collocamento a riposo. La proposta deve essere accompagnata da una dettagliata relazione sulle motivazioni per le quali si chiede il riconoscimento del titolo. Il Rettore, acquisito il parere del Senato Accademico e, nei casi in cui la proposta non sia inoltrata dal Direttore Generale, dello stesso Direttore Generale, conferisce la "Menzione d'Onore".

Titolo IV

Conferimento titoli di benemerenzza

Art. 9

Laurea alla memoria

1. La laurea alla memoria può essere conferita agli studenti universitari deceduti alle soglie dell'esame finale di laurea, qualora essi abbiano superato almeno i quattro quinti degli esami dello stesso corso di studio per cui se ne chiede il conferimento.
2. Possono richiedere il conferimento della laurea alla memoria, i familiari degli studenti di cui al comma 1.
3. La proposta è avanzata al Consiglio di Dipartimento che, acquisito il parere del Corso di Studi, Classe o Interclasse, delibera a maggioranza.

4. La proposta è inviata al Rettore, il quale la sottopone all'approvazione del Senato Accademico.
5. Se condivisa dai familiari può essere prevista una celebrazione per il conferimento del suddetto titolo
6. Per il conferimento non è richiesta nessuna tassa aggiuntiva e/o contributo.

Art. 10

Attestato di Benemerenza

A soggetti che hanno contribuito in maniera significativa al sostegno delle attività istituzionali dell'Università e che si siano distinte in ambito sociale, civile, istituzionale ed economico/imprenditoriale può essere attribuito dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, un attestato di benemerenza.

Titolo V
Altri titoli

Art. 11

Intitolazione di Aule, Laboratori, Musei e Biblioteche

1. L'Università o i singoli Dipartimenti possono intitolare Aule, Laboratori, Musei e Biblioteche a personalità scomparse di riconosciuto prestigio scientifico, culturale, sociale e/o civile e alle vittime della mafia e del terrorismo, o a personalità che hanno contribuito al progresso scientifico e accademico dell'Ateneo di Bari Aldo Moro.
2. La deliberazione è adottata dal Senato Accademico o dal Consiglio di Dipartimento cui pertiene il luogo del quale si chiede l'intitolazione, e deve indicare il nominativo della personalità cui deve essere intitolato il luogo e le relative motivazioni a sostegno della richiesta. La delibera deve contenere i dati anagrafici della persona scomparsa (nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo e data della morte) e il testo dell'eventuale epigrafe che s'intende riportare sulla targa d'intitolazione. La delibera è assunta a maggioranza. Non possono essere intitolati più luoghi alla stessa persona.
3. Le intitolazioni devono essere comunicate al Consiglio di Amministrazione ed al Senato Accademico

Titolo VI
Disposizioni Generali e transitorie

Art. 12

Pubblicità del conferimento

1. Il Rettore procede annualmente all'aggiornamento dell'elenco dei titoli Onorifici riconosciuti dall'Università, dandone diffusione sul Portale Uniba. A tal fine è costituita, a cura dell'Area gestione delle attività di comunicazione del Dipartimento per la ricerca e la didattica e le relazioni esterne, un'Anagrafe dei titoli onorifici riconosciuti dall'Università.
2. Per la consegna dei titoli onorifici o per l'intitolazione degli spazi può essere prevista una cerimonia pubblica, debitamente pubblicizzata tramite il Portale UNIBA e mediante comunicazione agli organi dell'informazione, organizzata dall'Area gestione delle attività di comunicazione, entro un anno dal conferimento del titolo o dall'intitolazione del luogo. Per il conferimento della Laurea e del Dottorato di Ricerca *honoris causa* la cerimonia, obbligatoriamente prevista, deve prevedere la *lectio magistralis* del premiato.

Art. 13

Norma finale

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data del Decreto Rettorale di emanazione.””

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente esecutivo.